

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA FIDI "CONVENZIONE AGRI"

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COOPERFIDI S.C.

Sede legale: Via Vannetti 1, 38122 TRENTO
Telefono: +390461260417 Fax: +390461267663
E mail: info@cooperfidi.it
Sito internet: www.cooperfidi.it
PEC: cooperfidi@legalmail.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584
Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225
Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802
Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Cooperfidi sottoscrive convenzioni con istituti di credito finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, anche mediante la messa a disposizione di plafond dedicati al settore.

Le convenzioni possono riguardare diverse forme tecniche di finanziamento e prevedono condizioni economiche migliorative rispetto a quelle ordinariamente applicate, secondo quanto definito nei singoli accordi con gli istituti convenzionati.

Destinatari delle convenzioni sono le imprese agricole socie/cliente di Cooperfidi, indipendentemente dalla loro forma giuridica e societaria.

Con la richiesta di rilascio della garanzia collettiva fidi, il Socio/Cliente chiede a Cooperfidi di garantire il pagamento di un proprio debito nei confronti di un soggetto terzo (istituto finanziatore), entro un determinato importo.

Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti da Cooperfidi e rinvia ai Fogli Informativi e agli altri documenti predisposti da ciascun istituto di credito o intermediario finanziatore convenzionato (di seguito Istituto o Istituti) per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche dei finanziamenti garantiti.

Cooperfidi presta garanzie collettive dei fidi in favore dei propri Soci/Clienti e a beneficio degli Istituti convenzionati, così da facilitare l'accesso al credito delle aziende associate a condizioni economiche di favore.

A tal fine Cooperfidi rilascia lettere di garanzia riportanti entità, misura, forma tecnica, durata, importo, caratteristiche della garanzia e dei finanziamenti garantiti.

La garanzia è accessoria rispetto al finanziamento (obbligazione principale) concesso dagli Istituti. Pertanto, se l'obbligazione principale si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia viene meno.

La garanzia concessa da Cooperfidi si configura nei confronti del Socio/Cliente come un *credito di firma*. Pertanto, il Socio/Cliente è tenuto a corrispondere a Cooperfidi S.C. quanto richiesto per la prestazione della garanzia.

La garanzia rilasciata da Cooperfidi può essere concessa in via **sussidiaria o a prima richiesta**.

Nell'ipotesi di garanzia **sussidiaria**, in caso di mancato pagamento da parte del Socio/Cliente di quanto da esso dovuto all'Istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, quest'ultimo può richiedere a Cooperfidi il rimborso della quota di finanziamento da essa garantita, nei termini e modi concordati. Cooperfidi può opporre all'Istituto il beneficio della preventiva escussione del Socio/Cliente resosi inadempiente.

Nell'ipotesi di garanzia **a prima richiesta**, in caso di mancato pagamento da parte del Socio/Cliente di quanto da esso dovuto all'Istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, Cooperfidi si impegna a pagare all'Istituto la quota di finanziamento da essa garantita, nei termini e modi concordati. Cooperfidi non può opporre il beneficio della preventiva escussione del Socio/Cliente inadempiente.

In entrambi i casi, una volta subita l'escussione Cooperfidi per le somme da essa pagate sarà surrogata nelle ragioni dell'Istituto.

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA FIDI "CONVENZIONE AGRI"

Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Istituto, al quale, sulla base delle Convenzioni in essere, Cooperfidi di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente. Le azioni di recupero del credito possono essere anche svolte autonomamente da Cooperfidi.

Il principale rischio è rappresentato dalla restituzione a Cooperfidi di quanto corrisposto a seguito della subita escussione, maggiorato degli interessi, spese ed oneri.

Le garanzie rilasciate da Cooperfidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla Riassicurazione/Controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996. In tal caso il Socio/Cliente dovrà acconsentire a fornire a Cooperfidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per richiedere il rilascio della garanzia a Cooperfidi è necessario preliminarmente diventare socio, secondo termini e modalità statutariamente previste. Lo statuto è ottenibile presso la sede di Trento oppure è scaricabile dal sito www.cooperfidi.it.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio/Cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

COSTI DI ISCRIZIONE

€ 101,64 **una tantum**: di cui

- € 51,64 corrispondenti alla sottoscrizione di 2 quote sociali di € 25,82 cadauna. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi visionabile presso la sede di Cooperfidi e liberamente scaricabile dal sito www.cooperfidi.it;
- € 50,00 quale tassa di ammissione (non rimborsabile) stabilita dall'assemblea ex art. 4 dello statuto.

COSTI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

Spese di istruttoria:

Si tratta di un costo a carico del Socio/Cliente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza da parte di Cooperfidi. Tale spesa è dovuta, al momento dell'erogazione del finanziamento garantito, dal Socio/Cliente **una tantum**, nella misura dello 0,10% sull'importo nominale del finanziamento assistito, con un minimo di € 50,00.

Nel caso di mancata erogazione del finanziamento e/o di ritiro della domanda già **deliberata positivamente da parte di Cooperfidi**, l'importo a titolo di spese istruttoria, va **versato, nel limite di massimo € 200,00**, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.

Commissioni di Garanzia:

Le commissioni, dovute in caso di positivo rilascio della garanzia, vengono pagate dal Socio/Cliente **UNA TANTUM** sull'importo del finanziamento erogato, in maniera proporzionale alla durata e alla percentuale di garanzia, in base alla tipologia del finanziamento garantito, secondo le seguenti tabelle:

GARANZIA SUSSIDIARIA	
Tipologia di Finanziamento Garantito	% di Commissione annua
Finanziamento SENZA piano di ammortamento	0,50%
Finanziamento CON piano di ammortamento	0,25%

GARANZIA 1° RICHIESTA	
Tipologia di Finanziamento Garantito	% di Commissione annua
Finanziamento SENZA piano di ammortamento	0,60%
Finanziamento CON piano di ammortamento	0,30%

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA FIDI "CONVENZIONE AGRI"

Nel caso di operazioni per le quali è previsto l'intervento (Controgaranzia/Riassicurazione) del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/96, è applicata una struttura commissionale, più vantaggiosa per il Socio/Cliente, in base alle seguenti tabelle:

GARANZIA 1° RICHIESTA RIASSICURATA DAL FONDO DI GARANZIA	
Tipologia di Finanziamento Garantito	% di Commissione annua
Finanziamento SENZA piano di ammortamento	0,50%
Finanziamento CON piano di ammortamento	0,20%

Tabella di Calcolo:

Importo Finanziamento richiesto alla banca		Commissioni %		% Garanzia		Durata * (in anni)		Commissioni dovute
	x		x		x		=	

Il calcolo delle commissioni da versare viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.

L'importo delle commissioni richieste va versato in via anticipata, a valere di tutta la durata della garanzia e per l'intero importo al momento dell'erogazione del finanziamento garantito da parte dell'Istituto. La durata della garanzia è calcolata dal momento dell'erogazione e sino alla scadenza della stessa.

* Per le operazioni con piano di ammortamento e durata superiore ai 10 anni, Cooperfidi applica i seguenti limiti sulla durata/annualità massima utilizzata per il conteggio delle commissioni richieste

Operazioni con piano di ammortamento e con durata effettiva	Durata (in anni) massima richiesta – utilizzata nel conteggio commissionale
>10 anni e <=13 anni	10 anni
>13 anni e <=16 anni	12 anni
>16 anni	15 anni

Esempi

1. Mutuo chirografario con garanzia prima richiesta Cooperfidi 80% e durata del finanziamento 20 anni

Importo Finanziamento richiesto alla banca		Commissioni %		% Garanzia		Durata * (in anni)		Commissioni dovute
100.000,00	x	0,30	x	80	x	15	=	3.600,00

2. Mutuo chirografario con garanzia prima richiesta Cooperfidi 80% e controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia e durata del finanziamento 20 anni

Importo Finanziamento richiesto alla banca		Commissioni %		% Garanzia		Durata * (in anni)		Commissioni dovute
100.000,00	x	0,20	x	80	x	15	=	2.400,00

La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni.

In caso di estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale, le commissioni versate **non saranno restituite**.

Commissioni per allungamento durata garanzia:

In caso di allungamento della durata originaria della garanzia, è dovuta una commissione di garanzia calcolata, sull'importo del finanziamento al momento dell'allungamento, in maniera proporzionale alla percentuale di garanzia e al numero di anni (o frazioni) di allungamento concesso.

Commissione "Una Tantum" per Riassicurazione Fondo Centrale di Garanzia:

Ai sensi della vigente normativa applicabile (parte IV delle Disposizioni Operative del Fondo), per il rilascio della controgaranzia/riassicurazione del Fondo Centrale è previsto il pagamento di una commissione "una tantum" ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo Centrale di Garanzia variabile in funzione della dimensione dell'impresa beneficiaria ed è calcolata in percentuale sull'importo garantito da Cooperfidi e Controgarantito dal FCG. Il pagamento della commissione per la Riassicurazione è a carico del cliente, e pertanto verrà richiesta in via anticipata al cliente in fase di rilascio della garanzia, secondo la seguente tabella (solo se richiesta dal Fondo di garanzia ai sensi delle D.O.)

	Commissione "una tantum"
Micro	0,00% (gratuita)
Piccola Impresa	0,50%
Media Impresa	1,00%
Mid Cap	1,25%

Spese di istruttoria per richieste di conferma garanzia:

Spese dovute per la richiesta a Cooperfidi di conferma garanzia, quali: reintestazione finanziamenti in seguito a fusioni/trasferimenti/conferimenti, variazione vincoli di delibera, svincoli ipotecari o fidejussori.

Le spese di istruttoria sono richieste in misura fissa per un massimo di € 100,00

Altre Spese da sostenere:

Nel caso fosse necessaria la presenza di una perizia di stima di immobili effettuata da tecnici terzi di fiducia di Cooperfidi, il Socio/Cliente è tenuto al pagamento di un contributo spese pari al 50% del costo della stima stessa.

Documento di sintesi

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI**Recesso:**

Il Socio/Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto di garanzia, previo soddisfacimento di tutti i diritti di Cooperfidi e fatti salvi i rapporti con l'Istituto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

30 giorni dal ricevimento della richiesta del Socio/Cliente.

Si evidenzia comunque che l'intervento di Cooperfidi in garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperfidi oppure anticipatamente, in entrambi i casi previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell'Istituto garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Cooperfidi da parte degli Istituti garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Cooperfidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Cooperfidi stesso agli Istituti del valore residuo dei crediti garantiti.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Cooperfidi osserva, nei rapporti con i Soci/Clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio/Cliente e Cooperfidi, il Socio/Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il Socio/Cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a info@cooperfidi.it o a cooperfidi@legalmail.it. Cooperfidi evade la risposta

entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio/Cliente, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet www.cooperfidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

Il Socio/Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Socio/Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il Socio/Cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Garanzia a Prima Richiesta	Garanzia del confidi escutibile, prima che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal Socio/Cliente o da eventuali garanti del Socio/Cliente.
Garanzia Sussidiaria	Garanzia del confidi escutibile, dopo che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal Socio/Cliente o da eventuali garanti del Socio/Cliente.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di richiesta di garanzia collettiva fidi.
Piano di Ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Fondo Centrale di Garanzia (FCG)	Indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche alle PMI.